

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione del giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 29174/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2022, vertente

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Sig. [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo Studio dell'Avv. Matteo Di Pumpo, del Foro di Roma, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura unita all'atto di introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax 06.687198 ovvero al seguente indirizzo di p.e.c.: matteodipumpo@ordineavvocatiroma.org;

ATTRICE

E

[REDACTED] appartenente all'Albo delle Banche, [REDACTED], iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [REDACTED], in persona del procuratore speciale [REDACTED] giusta procura del 26.11.2010, rep. n. 11945, racc. n. 2287, a rogito Notaio dott. [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso [REDACTED], dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con richiesta di ricevere le comunicazioni di Cancelleria al



seguente numero di fax [REDACTED] ovvero ai seguenti indirizzi di p.e.c.:

CONVENUTA

Materia: Contratti Bancari

Codice: 146041

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

All'udienza del 19.09.2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:

- parte attrice si riportava ai propri precedenti scritti difensivi, insistendo, altresì, per l'accoglimento delle istanze istruttorie per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle conclusioni siccome riportate in atti;
- parte convenuta si riportava al proprio foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] Unipersonale (di seguito *breviter* [REDACTED]), premettendo di intrattenere e di aver intrattenuto con la Banca [REDACTED], rispettivamente, i seguenti due rapporti di conto corrente: il c/c n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852), acceso nel 23/01/2003, sottoposto a rinegoziazione in data 02.07.2012 e il c/c n. 55608, acceso in data 1/12/2003 ed estinto il 13.05.2009, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Roma, il predetto Istituto bancario al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"In via principale: - accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo, terzo e ottavo, TUB, dei rapporti di conto corrente n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852) e n. 55608 e delle relative aperture di credito per tutte le ragioni esposte in atti e la illegittimità di tutti gli interessi, le commissioni e gli oneri addebitati da [REDACTED]; - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 60134 alla data del 31/12/2007, pari ad € 221.646,91 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 31/12/2007 il saldo del conto corrente n. 60134 era pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 55608 alla data del 30/06/2006, pari ad € 171.849,61 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/06/2006 il saldo del conto corrente n. 55608 era pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; - e, per l'effetto dei punti precedenti, condannare [REDACTED], per il c/c n. 55608 estinto, al pagamento della complessiva somma di € 208.481,04, ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e



rivalutazione monetaria e ordinare la rideterminazione del saldo per il c/c n. 60134 con riaccredito, in favore di [REDACTED] della somma di € 507.385,24, ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità parziale dei rapporti di conto corrente n. 60134 e del c/c n. 55608 per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; - accertare e dichiarare la nullità parziale del rapporto di conto corrente n. 55608 per la violazione dell'art. 644 c.p., nonché della L. n. 108/1996; - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di tassi usurari, applicazione di tassi d'interesse ultralegali, applicazione di commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute e indebito arricchimento; - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 60134 alla data del 31/12/2007 e pari ad € 221.646,91 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 31/12/2007 il saldo del conto corrente n. 60134 era pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 55608 alla data del 30/06/2006 e pari ad € 171.849,61 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/06/2006 il saldo del conto corrente n. 55608 era pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; - per l'effetto di cui ai punti precedenti, condannare [REDACTED], per il c/c n. 55608 estinto, al pagamento della complessiva somma di € 202.198,48, ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e ordinare la rideterminazione del saldo per il c/c n. 60134 con riaccredito, in favore di [REDACTED] ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, della somma di € 481.884,42, ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sui rapporti di c/c n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852) e n. 55608 per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifiche unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche, usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute, e indebito arricchimento; - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852) alla data del 31/12/2007 e pari ad € 221.646,91 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 31/12/2007 il saldo del conto corrente n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852) era pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 55608 alla data del 30/06/2006 e pari ad € 171.849,61 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che alla data del



30/06/2006 il saldo del conto corrente n. 55608 era pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; - e per l'effetto di cui ai punti precedenti, condannare [REDACTED] per il c/c n. 55608 estinto, al pagamento della complessiva somma di € 176.169,02, ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e ordinare la rideterminazione del saldo per il c/c n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852) con riaccredito, in favore di [REDACTED] della somma di € 239.425,26, ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In ogni caso condannare [REDACTED] al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e ad un ulteriore importo di natura indennitaria pari al doppio delle spese processuali a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria Ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo dei rapporti bancari in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate alla società attrice alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla Banca, anticipando sin d'ora la richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c."

L'istante, riscontrata l'illegittimità nell'analisi dei rapporti di conto corrente n. 60134 (in precedenza 48852) e n. 55608, riteneva, infatti, doversi contestare: (i) l'applicazione di tassi di interessi usurari; (ii) la violazione delle norme dettate in materia di pattuizione dei tassi di interesse; (iii) l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto; (iv) l'anatocismo; (v) la postergazione delle poste in accredito e l'antergazione delle poste in addebito usate dalla Banca per accrescere i giorni base per il calcolo degli interessi passivi ed allo stesso tempo per diminuire i giorni base per il calcolo degli interessi attivi; (vi) l'omessa informativa precontrattuale; (vii) l'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della Banca senza una specifica pattuizione; il tutto al fine di chiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto ad [REDACTED]

Si costituiva la [REDACTED], che, con comparsa di risposta, contestata, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, nonché, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione delle parti, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell'attrice in ordine ai rapporti di conto corrente per tutto il periodo in atti, o quantomeno al periodo antecedente, e l'intervenuta decadenza di parte attrice dalle contestazioni ex art. 1832 c.c., nel merito chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa; - per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati sul rapporto n. 40060134 e sul rapporto n. 10155608 e dichiarare che [REDACTED] nulla deve alla società [REDACTED], a nessun titolo, per i motivi meglio esposti in narrativa; in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento,



anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca, con il credito da questa vantato nei confronti di parte attrice; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile per i motivi meglio descritti in narrativa; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge".

All'udienza di prima comparizione delle parti, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del 20.04.2020.

Depositata le memorie istruttorie ad opera delle parti, con verbale di trattazione cartolare del procedimento del 09.11.2020, il Giudice, ritenuto doversi procedere all'espletamento di C.T.U., nominava a tal fine il Dott. Mario Pagnotta fissando per il conferimento del relativo incarico l'udienza del 23.03.2021.

Successivamente, espletata la C.T.U. di natura contabile (disposta al fine di procedere al ricalcolo del dare-avere fra le parti con verifica delle contestazioni di parte attrice) e depositate, a seguito di richiesti chiarimenti, ulteriori note da parte dell'incaricato ausiliario, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.09.2022 per la precisazione delle conclusioni.

In tale sede, parte attrice, comunque insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie relative all'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisava le conclusioni siccome ripotate in atti. Parte convenuta si riportava alle conclusioni rassegnate in atti e nel foglio di precisazione delle conclusioni. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via istruttoria, vista la richiesta di integrazione della CTU come riproposta da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale, ritiene il Giudice di dover confermare la decisione di non accoglierla per aver il nominato esperto, come richiestogli, già risposto ai rilievi delle parti successivi al deposito dell'elaborato peritale mediante note integrative.

In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla Banca convenuta sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.

Come è noto, la competenza territoriale dell'organo designato a decidere una controversia è generalmente attribuita, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., al giudice del luogo in cui la persona fisica convenuta ha la propria residenza ovvero il proprio domicilio.

Ove il convenuto sia una persona giuridica, ex art. 19 c.p.c., invece, è prevista la competenza del giudice del luogo in cui questa abbia la propria sede o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.



Per le cause relative ai diritti di obbligazione, l'art. 20 c.p.c., infine, prevede l'ulteriore criterio alternativo della competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Ne deriva, pertanto, che chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto può dunque decidere se applicare i criteri di competenza di cui agli articoli agli artt. 18 e 19 c.p.c. o il criterio di cui all'art. 20 c.p.c..

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, l'art. 20 c.p.c. dovrà interpretarsi in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla relativa scadenza.

Ora, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3, c.p.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, con la conseguenza, allora, che laddove il cliente, creditore della banca, agisca - come nel caso di specie l'odierna attrice - in azione restitutoria nei confronti della banca, questi certamente potrà adire la stessa avanti al proprio tribunale allorché richieda il pagamento di una determinata somma di denaro, quantificata nel suo ammontare, o eventualmente anche determinata in una perizia di parte.

Ad ogni buon conto, tanto ribadito in via generale, mette conto evidenziare come l'individuazione del Foro di Roma quale foro, nel caso di specie, competente per ogni controversia tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza dei rapporti bancari di cui alle premesse, sia risultata in ogni caso espressamente pattuita tra le parti, tanto emergendo in sede di rinegoziazione del 02.07.2012 con riferimento al c/c 60134 (cfr. doc. 2 citazione - art. 16 "NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ED I SERVIZI CONNESSI") e in sede di rinegoziazione di precedente atto di rimodulazione e rientro affidamento in conto corrente del 26.10.2016 in relazione al c/c n. 55608 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta - art. 9 atto di "RINEGOZIAZIONE PRECEDENTE ATTO DI RIMODULAZIONE E RIENTRO DI AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE").

Del pari va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per asserita cessazione della materia del contendere a fronte dell'intervenuta sottoscrizione, in data 01.02.2016, del documento denominato "Atto di affidamento e rientro" e relativa rinegoziazione in data 26.10.2016, tali atti valendo, secondo la prospettazione della Banca convenuta, quale atto transattivo.

Invero, i predetti atti ricognitivi, che non hanno veste negoziale, devono essere sussunti nell'alveo dell'art. 1988 c.c. e sono suscettibili di sindacato laddove si assuma - al pari del caso oggetto di indagine - che le determinazioni adottate, aventi natura di mero accertamento, siano state assunte sulla scorta di presupposti invalidi (*id est* in forza della applicazione di principi propizi all'istituto bancario collidenti con norme a carattere imperativo), sicché, in ragione delle richiamate considerazioni, non ha valenza preclusiva della facoltà di azionare i prospettati crediti





la rinuncia del fruitore dei servizi bancari di avvalersi della facoltà di formulare eccezioni circa la validità della obbligazione sottostante a quella riconosciuta esistente.

Sempre in via preliminare, mette conto evidenziare che la Banca convenuta ha, altresì, excepto la prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell'attrice in riferimento ai rapporti di conto corrente per cui è causa - quantomeno al periodo antecedente il 30.04.2009 (data di notifica dell'atto di citazione) - il tutto allegando l'inerzia dell'impresa correntista e il relativo *dies a quo*, ma senza tuttavia indicare le singole rimesse ritenute prescritte, in quanto a suo dire da considerarsi tutte solutorie in difetto di prova contraria ad opera di parte attrice.

Come è noto, a partire dalla celebre sentenza n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite civili della Cassazione, la qualificazione delle rimesse quali solutorie è, infatti, essenziale ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, in quanto, solo con riferimento ad esse la prescrizione decennale decorre dalla data della singola rimessa, viceversa, ove il correntista effettui versamenti a saldo di un conto passivo o nei limiti dell'accreditamento concesso dalla banca (rimesse ripristinatorie) il *dies a quo* coincidendo con la data di chiusura del conto.

La predetta distinzione, invece, non ha dato luogo a specifici problemi interpretativi in relazione all'onere di allegazione dovuto dal correntista nella proposizione dell'azione di ripetizione, la questione relativa alla necessità che l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto dovesse indicare partitamente i versamenti effettuati e specificarne la natura o se, al contrario, fosse sufficiente la mera allegazione di versamenti indebiti, con richiesta di restituzione di una determinata somma, essendo stata risolta in modo esplicito nel secondo senso già a partire da Cassazione Civile. n. 28819 del 2017.

A mente della menzionata pronuncia, infatti, non compete al correntista l'allegazione della mancata effettuazione di versamenti c.d. solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato.

Come recentemente rammentato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, maggiori problemi interpretativi sono emersi, al contrario, in ordine alle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte degli Istituti di credito laddove convenuti in ripetizione, essendosi venuta a porre la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, questi ultimi dovessero necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto venisse in rilievo, o se potessero, al contrario, limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata in base alla norma in concreto applicabile.

Orbene, il noto contrasto sorto sul punto in seno alle sezioni semplici della Corte di Legittimità è stato recentemente composto dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 15895 del 2019 nell'ambito della quale, ribadito che l'onere di allegazione del convenuto va distinto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto o eccezioni in senso lato (nel primo caso i fatti estintivi,



modificativi o impeditivi potendo esser introdotti nel processo solo dalla parte mentre nel secondo sussistendo il potere-dovere di rilievo da parte del giudice, dovendosi differenziare il potere di allegazione da quello di rilevazione) il Supremo Consesso ha chiarito che: *“Nello specifico tema della prescrizione estintiva, infatti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002 – menzionata anche nell’ordinanza interlocutoria – hanno chiarito che il relativo elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizione previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione – qualificata pacificamente come eccezione in senso stretto – implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie. Tale identificazione spetta, infatti, al giudice, che – previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione – potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso”.*

Più precisamente, *“il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”* (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite n. 15895/2019)

Ciò doverosamente premesso, stante il tenore delle difese sia attoree che di parte convenuta, appare dunque chiaro che al fine di valutare la fondatezza delle relative e contrapposte tesi in punto di prescrizione si rende necessario muovere da quanto rilevato, anche sotto tale profilo, in sede di consulenza tecnica d’ufficio dal nominato esperto.

Ed invero, quest’ultimo, con elaborato peritale definitivo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici), richiesto di verificare *“l’esistenza di pagamenti solutori nel periodo anteriore al decennio dalla ricezione del primo atto di messa in mora (domanda di avvio del procedimento di mediazione del 15/11/2018) individuando l’affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta tenendo conto non solo di eventuali contratti ma di elementi presuntivi precisi che consentano di riscontrare la presenza di un affidamento”*, ha accertato che:

“per il conto n. 55608, aperto il 01/12/2003 ed estinto il 13/05/2009, il periodo prescrizione riguarda l’intervallo decorrente dalla sua apertura fino al 15/11/2008. L’esame della documentazione bancaria versata in atti ed in particolare degli estratti conto scalari, ha permesso di riscontrare, pur in assenza di qualunque contratto sottoscritto tra le parti, la presenza di un’apertura di credito in conto corrente per tutta la durata del rapporto.(€ 100.000,00 fino al 08/06/2005, € 200.000,00 dopo tale data). E’ stata quindi effettuata, nel periodo interessato dalla prescrizione, una ricostruzione del rapporto, sulla base delle originarie annotazioni contabili, secondo il criterio del c.d. saldo disponibile al fine di evidenziare eventuale rimesse effettuate in presenza di un saldo debitore disponibile oltre il limite di fido concesso da imputare preliminarmente al pagamento delle competenze bancarie (che diventano pertanto irripetibili per il correntista).

[...]



Il risultato dell'analisi è riportato nella Tabella allegata al n. 12 da cui si evince che nel periodo precedente ai dieci anni anteriori al primo atto di messa in mora (01/12/2013-15/11/2008) il saldo disponibile si mantiene sempre al di sotto dell'importo del fido concesso. Tutte le rimesse confluite sul conto nello stesso periodo, pertanto, devono considerarsi ripristinatorie con la conseguenza che tutti gli addebiti illegittimi operati dalla banca devono considerarsi ripetibili" (cfr. CTU pag da 27 a 30)

Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 60134, invece, il CTU ha riferito di non aver potuto effettuare alcuna analisi sul punto, in quanto il predetto conto, pur risultato, come da documentazione in atti, acceso in data 23.01.2003, veniva accertato tuttavia mancante degli estratti conto da tale data e fino al 01.01.2009, quale termine successivo al limite decennale decorrente dalla domanda di avvio del procedimento di mediazione del 15.11.2018.

Ad ogni buon conto, l'eccezione di prescrizione con riferimento a tale specifico secondo rapporto da ultimo menzionato può ritenersi assorbita dall'inammissibilità della connessa domanda di ripetizione di indebito.

Giova, del resto, osservare che, in ragione delle evidenze in atti, appare univoco che non sia stato versato quanto indicato dall'istituto di credito quale relativo saldo passivo vertendo controversia in parte qua; del pari l'eventuale accoglimento della domanda di accertamento di credito produrrà i propri effetti in epoca successiva alla pubblicazione della presente pronuncia non essendo, pertanto, esigibile il credito rivendicato all'atto della instaurazione del giudizio.

Ancora in via preliminare, resta da esaminarsi l'eccezione di parte convenuta di decadenza dalla contestazione ex art. 1832 c.c. in cui, a relativo dire, sarebbe incorsa l'impresa istante.

L'eccezione deve essere respinta in quanto infondata, opinandosi come sufficiente richiamare l'orientamento ormai costante sul punto e secondo il quale: *Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 30000/2018).*

Quanto al merito, il decidente ritiene che la proposta domanda debba trovare accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.

L'attrice, in via principale, ha richiesto accertarsi e dichiararsi la nullità ex artt. 1325 n.4), 1418 c.c. e 117, commi terzo e ottavo, TUB dei rapporti di conto corrente n. 60134 (in precedenza c/c n. 48852) e n. 55608, e delle relative aperture di credito, in uno all'illegittimità di tutti gli interessi, le commissioni e gli oneri addebitati dalla Banca convenuta.



E tanto atteso che, pur avendo la Banca consegnato alla Società istante i contratti di conto corrente relativi ai due rapporti oggetto di causa, gli stessi sarebbero, tuttavia, risultati privi di qualsivoglia condizione economica.

Inoltre, sostiene parte attrice che, pur essendo evidente - sulla scorta della documentazione contrattuale messa a disposizione della stessa a seguito di rinnovata istanza ex art. 119 TUB - che i medesimi contratti fossero "affidati" fin dai primi estratti disponibili, la Banca avrebbe, tuttavia, omesso di consegnare i contratti afferenti agli affidamenti regolati nei conti correnti oggetto di causa, tali non potendo essere considerati i due ulteriori contratti di affidamento relativi al c/c n. 60134 - nello specifico il "contratto di plafond supercash rotativo" ed il "contratto anticipi export" di cui agli allegati nn. 15 e 16 della citazione - in quanto, essendo stati entrambi sottoscritti solo nell'anno 2017, non potevano dirsi riferibili agli affidamenti risultanti sin da momento di apertura dei conti correnti in oggetto.

In altri termini, secondo la tesi attorea, dalla mancata consegna alla Società dei contratti afferenti agli affidamenti regolati nei conti correnti oggetto di causa deriverebbe non solo la nullità degli affidamenti stessi e di tutte le condizioni economiche ad essi relative ma anche, ai sensi dell'art. 117, comma 3 TUB, dei rapporti di conto corrente ai quali si riferiscono.

Ritiene il giudicante che la doglianza, per come formulata, non sia divisibile.

Come è noto, l'art. 117 TUB, dopo aver stabilito, ai commi 1 e 3, che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al successivo comma 4 prevede che: *"i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*. Segue, poi, il comma 7, in base al quale: *"in caso di inosservanza del comma 4... si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari"*.

Pertanto, prevedendo il suddetto comma 7 un'evidente ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse e tenuto conto che nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità dell'intero rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, nell'ipotesi, come nel caso di specie, ove un contratto di conto corrente, comunque vi sia e a mancare sia solo quindi la pattuizione delle condizioni economiche di cui al comma 4, ne deriva che l'intero rapporto non potrà essere dichiarato nullo, potendo e dovendo avere luogo, appunto, l'automatica sostituzione *de qua*.

Tuttavia, nel caso di specie, venivano aperti dall'Impresa istante due conti correnti di corrispondenza.

Si tratta di una forma attuale del conto corrente bancario, avente natura giuridica di contratto innominato misto quale fattispecie complessa risultante dal collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e gli altri rapporti su di esso regolati.



In particolare, la Suprema Corte (sentenza n. 25943 del 5 dicembre 2011) ha definito il conto corrente di corrispondenza come un rapporto *“caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca – che può assumere il carattere di un’apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito – il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede.”*

Sul rapporto di conto corrente, dunque, può essere regolato un rapporto di apertura di credito, contratto bancario di credito di natura consensuale, come risaputo, con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro, per un certo periodo di tempo oppure a tempo indeterminato.

In altri termini, la banca è obbligata a tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per il tempo contrattualmente previsto o per un tempo indeterminato e, a titolo di corrispettivo per la prestazione effettuata, essa avrà diritto a ricevere dal cliente la “commissione” o “provvigione di conto” che, salvo diversa pattuizione, sarà dovuta indipendentemente dalla effettiva utilizzazione del credito. La banca, inoltre, avrà diritto agli interessi sulle somme utilizzate al tasso convenzionale pattuito con decorrenza dal giorno dell’utilizzazione della somma o da qualche giorno prima nel caso di “perdita di valuta”.

Ora, dall’esame della documentazione in atti, nonché sulla scorta di quanto rilevato anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio, in relazione al conto corrente n. 000010155608, esaminati in particolare gli estratti conto, è risultata concessa sin dall’inizio del rapporto, pur in assenza di relativo contratto, un’apertura di credito in conto corrente di € 100.000,00, poi aumentata a € 200.000,00 in data 08/06/2005.

Quanto, invece, al rapporto n. 000400060134, che pure parte attrice ha presunto come già dall’inizio “affidato”, il nominato esperto ha, invece, riscontrato, in uno alla presenza del relativo contratto di conto corrente sottoscritto in data 23.01.2003 (benché in assenza, come si è detto, di alcuna documentazione attestante eventuali pattuizioni tra le parti delle condizioni economiche da applicarsi), altresì la presenza di una ricontrattualizzazione dell’apertura del conto corrente datata 02.07.2012 e completa delle condizioni economiche da applicarsi da tale data nonché di due atti di rinegoziazione (il primo datato 26.10.2016 e sostitutivo di precedente atto di rimodulazione e rientro affidamenti del 01.02.2016 non presente in atti; il secondo datato 05.07.2017 e successivamente revocato in data 11.09.2018). Infine, l’esperto rinveniva un ulteriore accordo di riduzione di affidamento per anticipi export in euro o in valuta del 17/10/2017 da € 300.000,00 a € 200.000,00 (risultato concesso in data 26/10/2016 sebbene, ancora una volta in assenza di contratto) e, ancora, la presenza degli estratti conto annuali e gli estratti conto scalari trimestrali con il dettaglio delle competenze maturate a partire dal 01 gennaio 2009 fino



[REDACTED]

all'estinzione del rapporto, non risultando presente, dunque, alcun estratto conto relativo al periodo intercorrente dall'inizio del rapporto (23/01/2003) fino al 31/12/2008.

Ciò premesso, come già accennato, è convinzione di parte attrice - che tuttavia ritiene questo Giudice di non poter condividere - che anche l'assenza dei contratti di affidamento atti a regolare la concessione delle linee di credito, completi delle condizioni economiche (tassi di interesse entro-fido, fuori-fido, commissioni, etc.) e delle norme che regolano il finanziamento, possa comportare la nullità dell'intero rapporto di conto corrente per violazione dell'art. 117, comma 3 TUB.

Ebbene, quello della forma richiesta ai fini della validità del contratto di apertura di credito, è tema già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni.

Degna di nota, in particolare, è la pronuncia n. 7763 del 27 marzo 2017 con la quale la Suprema Corte è pervenuta ad affermare che l'apertura di credito ben può essere concessa dalla banca anche verbalmente - *per facta concludentia* - ove, però, vi sia già un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, come imposto dall'art. 117 del Testo Unico Bancario per tutti i contratti bancari, e nel sottostante contratto di conto corrente vi sia comunque una previsione generale ma sufficientemente precisa di quella che sarà la regolamentazione della (anche eventuale) futura concessione di credito.

In tali casi il contratto di conto corrente, infatti, contenendo già una generale, ma sufficientemente precisa regolamentazione della eventuale e futura concessione di credito, sarebbe tale da assurgere a contratto-quadro, entro i cui limiti sarà quindi regolata la concessione di credito.

In mancanza, e cioè ove il sottostante contratto di conto corrente fosse del tutto assente (fatto improbabile) oppure non contenesse in sé una regolamentazione sufficiente delle pattuizioni applicabili anche all'apertura di credito, anche il contratto di apertura di credito dovrebbe essere concluso in forma scritta, in rispetto dell'art. 117 TUB, a pena altrimenti di sua nullità, ma non anche, ove comunque esistente, del contratto di conto corrente.

Né può si ritiene condivisibile la tesi secondo cui la nullità dell'intero rapporto contrattuale deriverebbe, in ogni caso, dalla mancata consegna, sempre da parte della Banca, dei documenti informativi - invero richiesta in fase di informativa precontrattuale nell'offerta fuori sede - in quanto omissione che compromettendo la validità dei sopracitati contratti, li avrebbe resi privi del loro "contenuto tipico determinato" nonché "difformi" rispetto a quanto previsto dalla normativa (cfr. art. 11 comma 8 TUB), costituendo la violazione di obblighi informativi, come risaputo, violazione di una regola di comportamento - al più sanzionabile mediante applicazione delle norme in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale - e non certo di una regola di validità (cfr. Cass. Civile, Sez. Unite nn. 26724 e 26725 del 2007, secondo cui: "*unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità*").



Tanto chiarito, si procede ad esaminare la domanda attorea sotto il profilo dell'accertamento dei rapporti di dare/avere con riferimento ai dedotti rapporti di natura bancaria.

Nell'ambito di tale perimetro -si ribadisce- ritiene il decidente che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione.

Ed invero il nominato esperto, con elaborato peritale definitivo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) nel rispondere ai quesiti sottopostigli, ha in primis verificato:

- quanto al calcolo degli interessi maturati, che:

"Per espressa disposizione del quesito peritale, il calcolo degli interessi maturati sul conto corrente n. 55608 è stato effettuato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB sia sui saldi passivi che su quelli attivi, mancando qualunque pattuizione in merito alle condizioni economiche applicate al rapporto. [...] Con riferimento al rapporto n. 60134 il contratto di apertura del conto corrente non contiene alcuna indicazione circa la pattuizione del tasso di interesse, per cui anche in questo caso il calcolo degli interessi maturati sul conto corrente è stato effettuato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB sia sui saldi passivi che su quelli attivi. Dal 02/07/2012 (data della rinegoziazione del conto corrente) è applicabile, invece, il tasso di interesse pattuito e quelli successivamente variati così come risultanti dagli estratti conto. Analogamente, a decorrere, rispettivamente, dal 26/10/2016 e 05/10/2017, andranno applicati i tassi di interesse pattuiti nei contratti di rientro affidamenti e quelli successivamente variati così come risultanti dagli estratti conto (in quanto richiesto espressamente dal quesito peritale come meglio descritto nel successivo paragrafo)." (cfr. pag. 10-12 CTU);

- quanto allo *ius variandi*, premesso che *"Il quesito peritale richiede, qualora sia presente una pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche applicabili al rapporto, di predisporre il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto"*, che:

"ad esclusione del rapporto n. 55608, e del periodo fino al 02/07/2012 del rapporto n. 60134, in cui manca una pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche applicabili al rapporto per i quali, come sopra evidenziato, è applicabile il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, il calcolo degli interessi maturati è stato effettuato applicando il tasso pattuito ovvero quello successivamente variato così come risultante dagli estratti conto bancari" (cfr. pag. 12-13 CTU);

- quanto all'anatocismo, che:

"Per quanto concerne il rapporto n. 55608, il contratto di apertura del conto corrente del 01/12/2003 prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che passivi (art. 7 – comma 2 – del contratto di apertura). La pari periodicità di capitalizzazione è stata anche concretamente riscontrata dall'analisi degli estratti conto bancari. Pertanto, per tale rapporto, la capitalizzazione degli interessi non va esclusa. Anche il contratto di apertura del rapporto n. 60134 prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che passivi e la pari periodicità di capitalizzazione è stata anche concretamente riscontrata



dall'analisi degli estratti conto bancari. Inoltre per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, la Banca si è adeguata alle disposizioni ivi previste (all. 9) ed è stata riscontrata l'espressa autorizzazione da parte del cliente all'addebito degli interessi maturati annualmente (all. 10) che è avvenuta, a decorrere dal 4° trimestre 2016, il 01 marzo dell'anno successivo. Pertanto per tale rapporto la capitalizzazione degli interessi va esclusa soltanto per il periodo che va dal 01/01/2004 fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016 in cui la capitalizzazione è stata applicata annualmente con addebito il 01 marzo dell'anno successivo." (8cfr. pag. 14 CTU);

- quanto all'usura, che:

"Come indicato nel quesito peritale, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso effettivo globale applicato in concreto è stata effettuata, secondo la formula sopra riportata, nel trimestre di pattuizione degli interessi, nei trimestre in cui sono state riscontrate variazioni delle condizioni in senso peggiorativo per il cliente e nei trimestri di stipulazione di eventuali contratti di affidamento (inclusi quelli in cui si è riscontrato dall'esame degli estratti conto una variazione del fido accordato pur in assenza del relativo contratto). Il risultato dell'analisi è riportato nella tabella di cui all'allegato 11 alla presente relazione dalla quale si evince che per nessuno dei due rapporti bancari oggetto di analisi si è rilevato il superamento del TEG concretamente applicato dalla banca rispetto alle soglie di usura vigenti". Dall'esame dei documenti versati in atti, invece, "non risultano pattuizioni in merito ad eventuali interessi di mora, né la loro concreta applicazione e, pertanto, nessuna verifica deve essere effettuata in merito a tale punto" (cfr. pag. 25 CTU);

- ed infine, per il conteggio finale, con riferimento al conto corrente n. 000010155608, che:

"Il saldo ricalcolato al 13/05/2009 è, quindi, pari a € 34.141,96 a fronte di € 2.132,55 risultanti dall'estratto conto, con una differenza dunque pari a € 32.009,41 (All. 13). Infine, gli interessi da applicare nel periodo successivo alla chiusura, ossia nel periodo 13/05/2009-30/04/2019 (data della notifica dell'atto di citazione), sono stati calcolati applicando il tasso legale, e sono pari a € 4.018,46;

mentre, con riferimento al conto corrente n. 000400060134, che:

"Il saldo ricalcolato al 28/02/2019 è, quindi, pari a € - 94.046,22 a fronte di € - 217.347,23 risultante dall'estratto conto, risultando dunque una differenza pari a € - 123.301,01 (all. 14). Infine, gli interessi da applicare nel periodo successivo alla chiusura, ossia nel periodo 28/02/2019-30/04/2019 (data della notifica dell'atto di citazione), sono stati calcolati applicando il tasso legale, e sono pari a € - 125,74." (cfr. pag. 31-32 CTU).

Il giudice, condividendo l'operato del nominato esperto, pertanto determina la variazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente in contestazione nelle seguenti misure:

- quanto al rapporto n. 00010155608, saldo positivo per € 34.141,96 (interessi per € 4.018,46), anziché per € 2.132,55 come da saldo da estratto conto;



[REDACTED]

- quanto al rapporto n. 000400060134, saldo negativo per € -94.046,22 (interessi per € - 125,74), anziché per € -217.347,23 come da saldo da estratto conto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U. – liquidate come in atti – devono essere poste in via definitiva a carico della [REDACTED]

PQM

Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che i saldi relativi ai conti correnti contestati sono da rideterminare con le seguenti modalità:

- conto corrente n. 00010155608, saldo a credito della società attrice per € 34.141,96 (interessi per € 4.018,46);
- conto corrente n. 000400060134, saldo a debito della società attrice per € -94.046,22 (interessi per € - 125,74).

Dichiara la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.

Condanna la [REDACTED] a rifondere in favore della società attrice le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Spese di C.T.U. – liquidate come in atti – da porsi in via definitiva a carico di [REDACTED]

Roma, 15 dicembre 2022

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Manzi

